

ASSUNZIONE DI DETENUTI

A agevolazioni contributive e fiscali sono previste anche per quelle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. La norma di riferimento è sempre contenuta nell'art. 4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 193/2000.

Incentivi di natura contributiva

Il Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 che stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce cosa si intende per lavoro carcerario sia all'interno che all'esterno degli Istituti penitenziari: mentre per le cooperative sociali è indifferente il posto di svolgimento ai fini del riconoscimento del "bonus", per le imprese pubbliche e private è essenziale che il lavoro si svolga all'interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e n. 11/2004).

Incentivi di natura fiscale

Il DM 25 febbraio 2002, n. 87 ha affermato che alle imprese che assumono detenuti viene riconosciuto un credito mensile d'imposta per ognuno di essi pari a 516,46 euro: esso è proporzionale in ragione delle giornate di lavoro prestate. Per gli assunti a tempo parziale il credito d'imposta è strettamente correlato alle ore lavorative prestate.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle aziende che:

- a) svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti e degli internati: in ogni caso il credito d'imposta è riconosciuto soltanto se, poi, si giunge all'assunzione dei detenuti formati;
- b) svolgono attività formative mirate a fornire professionalità ai detenuti destinati a svolgere attività gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Le agevolazioni in favore delle imprese sono subordinate al verificarsi di alcune condizioni:

- a) assunzione dei detenuti o degli internati con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni;
- b) corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell'IRAP e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del DPR n. 917/1986.

Tutte queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici previsti in altre disposizioni.